

GALP GOLFO DI TERMINI IMERESE s.c. a r.l.

Via F.sco Aguglia, 2 – 90011 Bagheria (PA)
Cod.Fisc./P.I.V.A.: 06187580821 - Numero REA: PA-303895
[email: GALPtermini@gmail.com](mailto:GALPtermini@gmail.com) – PEC: GALPgolfoditermini@pec.it

Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027

- **Priorità 3 " Contribuire a consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, interne e a promuovere lo sviluppo sostenibile di comunità di pesca e acquacoltura "**
- **OS - 3.1 “Sostegno degli interventi che contribuiscono a consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e a promuovere lo sviluppo sostenibile di comunità della pesca e dell'acquacoltura”**

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 03 giugno 2024

SOMMARIO

Art. 1 - Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Ammissibilità degli incarichi.....	3
Art. 3 - Accertamento della ricorrenza dei presupposti	4
Art. 4 - Modalità di scelta dei soggetti.....	4
Art. 5 Formalizzazione degli incarichi	4
Art. 6 - Modalità di svolgimento degli incarichi	5
Art. 7 - Long List.....	5
Art. 8 - Disposizioni finali e transitorie	6

GALP "GALP Golfo di Termini Imerese"

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il Gruppo di Azione Costiera Golfo di Termini Imerese, in appresso denominato GALP, si attiene alle modalità definite nel presente regolamento per il conferimento di incarichi esterni.

Le seguenti disposizioni disciplinano il conferimento degli incarichi individuali esercitati, nell'interesse e per conto del GALP, in forma di lavoro autonomo (art. da 2222 a 2238 del Codice Civile) di collaborazione o di natura occasionale, entro i limiti delle norme comunitarie, nazionali, regionali della Regione Siciliana in materia, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità ed efficienza.

Il presente Regolamento non si applica agli incarichi inerenti i lavori, servizi e forniture disciplinati dal D.lgs 36/2023 ess. mm. e ii., ovvero altri settori e materie, in relazione ai quali vige apposita disciplina.

Art. 2 - Ammissibilità degli incarichi

Il GALP utilizza e valorizza le risorse tecnico-professionali interne e ricorre a risorse e professionalità esterne nei casi e nei limiti fissati dal presente regolamento.

Il ricorso a professionalità esterne avviene su specifica richiesta motivata del Direttore del GALP ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, verificata la rispondenza al PAL e l'adeguata copertura economico-finanziaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto dell'incarico deve corrispondere alle competenze statutarie del GALP, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dello stesso;
- b) l'oggetto dell'incarico deve rispondere a specifiche, circoscritte e puntuali necessità;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea;
- d) devono essere preventivamente determinati o determinabili, durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 3 - Accertamento della ricorrenza dei presupposti

Nella deliberazione di autorizzazione al ricorso a professionalità esterne viene attestata la ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 2. del presente regolamento.

L'impossibilità di avvalersi delle risorse interne si intende accertata, oltre che nei casi di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, qualora la professionalità non sia presente nell'Organico, ovvero, se presente, non possa essere distolta senza pregiudicare il corretto funzionamento dei servizi, come attestato dalla direzione.

Art. 4 - Modalità di scelta dei soggetti

La procedura di individuazione del soggetto al quale conferire l'incarico si svolgerà, di norma:

- a) tramite il ricorso ai nominativi inseriti all'interno della long-list dei collaboratori del Galp;
- b) previo avviso pubblicato per un periodo non inferiore a 15 giorni sul sito web del GALP, contenente gli elementi dell'incarico da conferire, i requisiti di professionalità richiesti, nonché i criteri di selezione.

La scelta del soggetto avviene mediante procedura comparativa dei *curricula* professionali contenenti l'indicazione degli studi compiuti, degli incarichi assolti, delle esperienze professionali maturate, delle specializzazioni e/o delle personali attitudini.

Il GALP, per particolari incarichi, potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della prestazione.

La valutazione dei curricula e delle eventuali altre prove viene effettuata da una commissione composta da tre membri presieduta dal Direttore del GALP.

Art. 5 Formalizzazione degli incarichi

Gli incarichi professionali sono conferiti con contratto sottoscritto dal Presidente.

Il contratto contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:

- a) dell'oggetto dell'incarico, con indicazione degli obiettivi da raggiungere e delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali;
- b) della durata, commisurata all'entità del progetto;
- c) del luogo di svolgimento della prestazione;
- d) del compenso della collaborazione e delle modalità di corresponsione.

Art. 6 - Modalità di svolgimento degli incarichi

Ai fini dell'espletamento dell'incarico, all'incaricato può essere conferita la facoltà di accesso agli uffici ed agli atti, nonché all'uso di archivi, strumenti, procedure, mezzi, database e risorse hardware e software del GALP.

Le lettere di incarico e i contratti stipulati ai sensi degli articoli del presente regolamento dovranno contenere clausola di manleva del GALP da ogni e qualsivoglia responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.

Qualora l'incaricato non dovesse ottemperare all'esecuzione delle prestazioni affidategli nei termini e secondo quanto stabilito nel contratto con la perizia e la diligenza richiesta, il GALP può revocare l'incarico dopo aver contestato l'inadempienza a mezzo PEC e/o lettera raccomandata A.R.. Sono fatti salvi i diritti maturati.

Art. 7 - Long List

Il GALP potrà dotarsi di long list di esperti previa apertura di avviso pubblico da tenere in pubblicazione per un periodo non inferiore a giorni 15.

Il Consiglio di Amministrazione con apposita delibera può stabilire un più ampio termine minimo di presentazione delle candidature alla scadenza del quale pubblicare l'elenco degli iscritti, ovvero lasciare aperta la possibilità di registrazione, con aggiornamento delle liste ogni 120 giorni.

Ai fini della selezione del contraente si procederà a mezzo comparazione dei curricula pervenuti, nel rispetto del principio di rotazione.

Il GALP può conferire ad esperti esterni iscritti alla long list incarichi professionali in via (ovvero anche senza comparazione curriculare) quando ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

- a) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, musicale, culturale o scientifica non comparabili, in quanto strettamente connesse alle all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- b) per servizi complementari, non compresi nel programma o nel progetto iniziale già affidato al soggetto incaricato mediante le procedure comparative di cui agli articoli 4 e 7, che, a seguito di circostanza imprevista ed imprevedibile, siano divenuti necessari all'esecuzione o al completamento dell'incarico;
- c) in caso d'incarichi conferiti *intuitu personae*, nei quali sia preponderante il carattere fiduciario della prestazione, quali, ad esempio, quelli di rappresentanza legale in giudizio, incarichi a docenti universitari, consulenza legale, amministrativa, tributaria, del lavoro, privacy, sicurezza etc;
- d) per collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in poche azioni

o prestazioni e che comportino un compenso di modica entità equiparabili a rimborso spese, quali ad esempio: la partecipazione a convegni e seminari, le singole docenze, la traduzione di pubblicazioni, la partecipazione in qualità di esperto a commissioni per l'espletamento di concorsi pubblici, di procedure selettive e gare d'appalto.

In tutte le ipotesi di cui alle precedenti lettere, dal curriculum del soggetto scelto deve risultare in modo inequivocabile la sua attitudine allo svolgimento dell'incarico in relazione all'oggetto stesso.

Art. 8 - Disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva e sostituisce, a tutti gli effetti, le previgenti norme regolamentari in materia di affidamento di incarichi professionali.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 03 giugno 2024.

Il Presidente
Giuseppe Virga

